



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

DA SAPERE

Compensazione crediti tributari: canali telematici anche per i sostituti d'imposta

di Saverio Cinieri

Debuttano ufficialmente dal 16 gennaio 2020 le nuove regole relative alle compensazioni dei crediti tributari previste dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio, con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, che riguarda anche i sostituti d'imposta. Infatti, benché le norme siano già in vigore, la prova del fuoco si avrà in occasione dei versamenti periodici di metà mese, tra cui i versamenti delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta.

Le nuove regole sulle compensazioni dei crediti tributari nel modello F24 si accingono a fare il loro debutto generalizzato.

Si tratta delle (ormai note) norme restrittive dettate dal decreto fiscale 2020, con cui il Legislatore ha voluto dare un chiaro segnale di contrasto alle (tante) frodi che si sono registrate nel settore delle compensazioni.

In particolare, con effetto dai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è stato stabilito che:

- si applicano le stesse regole già previste per l'IVA anche ai crediti relativi alle imposte dirette, IRAP e addizionali;
- è obbligatorio utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Le nuove regole si applicano già a decorrere dai crediti maturati nel 2019 (il decreto è entrato in vigore il 27 ottobre 2019) ma, in realtà, con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei canali telematici, il grande debutto ufficiale e generalizzato si ha in occasione dei versamenti periodici del 16 gennaio.

Occorrerà, dunque, prestare particolare attenzione per non incorrere in errori.

Come cambiano le regole sulle compensazioni

Volendo sintetizzare, con effetto dai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019:

- la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;
- i contribuenti che intendono effettuare la compensazione, in F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA ovvero dei crediti relativi alle imposte sui

redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In definitiva, come previsto per l'IVA affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, con modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive c'è l'obbligo:

- di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui;
- di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA

I chiarimenti delle Entrate

Con la risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- la norma non si applica ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP;
- ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

Ad esempio

Se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione un credito IRES (identificato dal codice tributo 2003) per l'importo di 6.000 euro e - aggiungendo 1.000 euro di fondi propri - viene effettuato il pagamento dell'acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d'imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l'operazione non dovrà essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito IRES.

In allegato alla risoluzione è riportato l'elenco dei codici tributo interessati alla novità, con l'indicazione di quelli che restano fuori dalla stretta, in quanto considerati compensazioni di tipo "verticale".

Obbligo di utilizzo dei canali telematici

L'altra importante novità è rappresentata dall'obbligo di utilizzare i canali telematici in presenza di compensazioni di qualunque importo.

A tale proposito, si ricorda che - prima che intervenissero le nuove norme - era previsto l'obbligo dell'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate:

1. per i soli titolari di partita IVA in caso di modello F24 a debito con compensazione di crediti imposte dirette, IVA, addizionali, IRAP, ritenute e crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello Redditi;
2. per tutti i contribuenti in caso di presentazione del modello F24 con saldo zero.

Ora, invece, sono interessati anche i privati in qualunque caso di compensazione di cui al punto 1) sopra riportato.

Solo in caso di modello F24 a debito senza compensazione resta ancora in piedi la possibilità di utilizzare, in alternativa, i servizi di home banking (i privati possono, addirittura, servirsi anche del modello cartaceo).

Uno dei problemi che si è posto appena la norma è stata approvata ha riguardato la sua applicabilità o meno ai sostituti d'imposta. Sulla questione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110/E/2019, il cui contenuto è stato confermato in occasione del Forum dei Commercialisti ed esperti contabili del 13 gennaio 2020.

In quell'occasione è stato chiarito che:

- la compensazione previa presentazione della dichiarazione (modello 770) non si applica ai crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta (i codici tributo sono indicati nella tabella allegata alla risoluzione, alla categoria "sostituti d'imposta").
- si applica, invece, l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell'Agenzia.

A tale proposito, sono interessati anche i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro che erano esclusi, in passato).

Decorrenza e sanzioni

L'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'incontro del 13 gennaio, ha avuto modo di precisare che l'obbligo intervenuto anche per i non titolari di partita IVA dell'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle deleghe di pagamento modello F24 è applicabile ai crediti maturati negli anni d'imposta 2019 e seguenti.

Pertanto, i crediti dell'anno 2018 potranno essere compensati presentando il modello F24 presso i servizi telematici bancari e postali fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui dell'anno precedente dovranno essere "rigenerati".

Un'ultima annotazione va fatta in merito alle sanzioni in caso di utilizzo di un canale sbagliato (ad esempio versamento con home banking in presenza di obbligo di utilizzo dei canali telematici).

In realtà non esiste una specifica sanzione per tale violazione anche se gli uffici, generalmente, applicano la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997).

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Incorporazione dei Comuni Vendrogno/Bellano

Il Comune di Vendrogno è stato incorporato nel Comune di Bellano, in provincia di Lecco, con efficacia **1° gennaio 2020**.

L'Agenzia dell'Entrate ha evidenziato che il codice amministrativo nazionale **A745** del Comune di Bellano è rimasto **invariato**, mentre il codice **L731** del Comune di Vendrogno è stato **soppresso**.

Agenzia delle Entrate, ris. 10 gennaio 2020, n. 2/E

Contributi ai Comuni per i rifiuti solidi urbani

In tema di trattamento fiscale di **contributi a favore dei Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali** quale indennizzo per i rifiuti sottoposti nell'anno alle operazioni di recupero, sia qualora i contributi ai Comuni per i rifiuti conferiti nelle piattaforme di selezione abbiano natura sinallagmatica sia qualora non l'abbiano, la corresponsione degli stessi ai Comuni sarebbe **fiscalmente deducibile**, nel rispetto del principio di competenza di cui all'art. 109 del T.U.I.R.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 gennaio 2020, n. 2

Sisma Centro Italia 2016: rimborso ai Comuni

A favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è stato previsto un contributo riferito al secondo semestre 2019, quale rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il contributo complessivo è pari a **12.132.876,15 euro** ed è riferito alla **seconda rata semestrale dell'anno 2019**.

Min. Interno, comunicato 9 gennaio 2020, n.6

Atti di aggiornamento del Catasto Terreni

L'Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla **nuova versione 10.6.1 della procedura Pregeo 10** in tema di approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario. È ora possibile la sottoscrizione degli atti di aggiornamento in caso di **persone giuridiche**. È stata inoltre aggiunta la funzionalità riguardante gli atti di aggiornamento da presentare presso gli Uffici dove vige il **Sistema Tavolare**.

Agenzia Entrate, ris. 7 gennaio 2020, n. 1/E

Compensazione Bonus efficienza energetica

Il credito d'imposta per interventi di efficienza energetica può essere utilizzato per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale, mediante il modello F24 accise. In particolare, è consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato F24 Accise, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte; non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 gennaio 2020, n. 1

Prodotti accessori ai tabacchi da fumo

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che, nelle more dell'adeguamento agli obblighi contabili e amministrativi, l'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - in vigore dal **1° gennaio 2020** - è comunque liquidata sulla base dell'**ordinaria documentazione contabile** del soggetto obbligato.

Oggetto dell'imposizione sono le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri utilizzati per arrotolare le sigarette.

Agenzia Dogane e Monopoli, circ. 7 gennaio 2020, n. 5658

Depositi commerciali ridotte capacità operative

La decorrenza dell'obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di **ridotte capacità operative ed organizzative** è differita al **1° gennaio 2022**. Inoltre, la decorrenza dell'obbligo concernente tempi e modalità per l'adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione della benzina e del gasolio assoggettati ad accisa ed usati come carburante è differita al **1° luglio 2020**.

Agenzia delle dogane, determinazione 27 dicembre 2019, n. 217947

Deposito minore di prodotti energetici

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la determinazione del 27 dicembre 2019, riguardante l'**obbligo di denuncia per gli esercenti deposito di prodotti energetici** per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi.

Agenzia delle dogane, determinazione 27 dicembre 2019, n. 240433

ISA: approvati 89 nuovi indici per il 2019

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha approvato **89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA** riguardanti attività economiche nel settore dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali che si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta 2019**. Il Ministero specifica gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e le metodologie seguite per individuare gli indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica.

D.M. 24 dicembre 2019 (G.U. 8 gennaio 2020, n. 5)

LAVORO

Assegni familiari e quote pensione 2020

Dal **1° gennaio 2020** sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione nonché i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. L'assegno per il nucleo familiare viene erogato a coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

INPS, circ. 9 gennaio 2020, n. 3

Quota 100: moduli per la dichiarazione 2020

L'INPS comunica che sono disponibili i moduli che i soggetti in pensione tramite la misura Quota 100 possono utilizzare per dichiarare gli ulteriori redditi percepiti in ciascun periodo d'imposta. E' infatti necessario dichiarare nella domanda, in via preventiva, l'assenza o meno di redditi incumulabili, percepiti successivamente alla decorrenza della pensione.
INPS, messaggio 9 gennaio 2020, n. 54

Dichiarazione sostitutiva unica: modello 2020

E' stato pubblicato, in allegato al decreto direttoriale n. 497 del 31 dicembre 2019 del Ministero del Lavoro, il nuovo modello della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con le relative istruzioni per richiedere l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) necessario a ottenere prestazioni sociali agevolate. Da quest'anno è altresì possibile presentare la DSU in modalità precompilata sempre che il dichiarante venga delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.
Min. Lavoro, decreto 31 dicembre 2019, n. 497

Lavoratori all'estero: retribuzioni per il 2020

Approda in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con cui, ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state determinate le retribuzioni convenzionali 2020 applicabili ai lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato all'estero. per i lavoratori italiani che operano all'estero per datori di lavoro italiani e stranieri, in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, vige l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali.
Min. Lavoro, decreto 11 dicembre 2019 (G.U. 8 gennaio 2020, n. 5)

Reddito di cittadinanza: progetti utili collettività

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a definire forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività cui devono dedicarsi i percettori di reddito di cittadinanza. Il provvedimento definisce anche i casi di esclusione dall'obbligo e il numero minimo di ore che il beneficiario del sussidio è tenuto a garantire ai comuni, compatibilmente con l'attività di lavoro eventualmente svolta.
Min. Lavoro, decreto 22 ottobre 2019 (G.U. 8 gennaio 2020, n. 5)